

Cassazione, VI Sez. Penale, SENTENZA N. 2811 /2000

L'art. 1 della legge 17.2.92, n. 166, oltre ad istituire il ruolo nazionale dei periti assicurativi, per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge N. 990/69 , dispone categoricamente che in esso (comma 4) " debbono essere indicati(vari requisiti) ... ed il Tribunale territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulente del giudice o di periti di ufficio".

L'art. 4 della stessa legge, inoltre prescrive che l'attività professionale suddetta " non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo."

Per svolgere attività di consulente del giudice in detta materia è indispensabile essere iscritti nel ruolo dei periti assicurativi, che in base alla legge 17.2.92 abilita all'esercizio professionale di tale attività, l'accesso alla cui categoria , è disciplinato da una serie di requisiti ed esami, con la specifica inibizione dell'esercizio di tale attività professionale a chi non sia iscritto al relativo albo.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Pasquale Trojano Presidente

Dott. Luigi Sansone Consigliere

Dott. Raffaele Leonasi "

Dott. Adolfo Di Virginio "

Dott. Arturo Cortese "

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania nei confronti di :*****+.

Avverso la sentenza 1 - 6 - 99 del G.I.P. della Pretura Circondariale di Catania.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Sansone

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Dr. Mario Favalli che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; vista la memoria difensiva di ***** che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G., osserva in

FATTO E DIRITO

Il P. G. di Catania ricorse avverso la sentenza 1.6.99 del G.I.P. della Pretura Circondariale della stessa Città che, richiesto di emettere decreto penale di condanna nei confronti degli imputati indicati in epigrafe per il reato ex art. 348 c.p. (avevano esercitato l'attività di consulente tecnico del giudice per la stima e l'accertamento dei danni conseguenti alla circolazione di veicoli a motore senza essere iscritti nel ruolo dei periti assicurativi che in base alla legge 17.2.92 abilita all'esercizio di tale attività), aveva proceduto invece al proscioglimento degli stessi ex art. 129 e 459/3° c.p.p. , ritenendo che il fatto ascritto ai medesimi non fosse previsto dalla legge come reato, sia perché l'attività del perito di ufficio o del consulente tecnico di ufficio non costituisce esercizio di attività professionale tutelato dall'art. 348 c.p., sia perché, in ogni caso, quella svolta dagli imputati non era compresa tra quelle riservate ai periti assicurativi ai sensi della legge N. 166/92, trattandosi di attività svolta da un ausiliario del giudice, concretante più un munus che una prestazione professionale.

A sostegno del ricorso deduce l'erronea applicazione della legge penale e della normativa di cui alla legge n. 166/92 la cui corretta applicazione era indispensabile ai fini del giudizio penale.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Ed invero va rilevato in proposito che l'art. 1 della legge 17.2.92, n. 166, oltre ad istituire il ruolo nazionale dei periti assicurativi, per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge N. 990/69 , dispone categoricamente che in esso (comma 4) " debbono essere indicati(vari requisiti) ... ed il Tribunale territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulente del giudice o di periti di ufficio".

L'art. 4 della stessa legge , inoltre prescrive che l'attività professionale suddetta " non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo."

Pertanto, dato il contenuto inequivocabile delle citate disposizioni, si deve convenire con il ricorrente P. G. che per svolgere attività di consulente del giudice in detta materia è indispensabile essere iscritti nel ruolo dei periti assicurativi, che in base alla legge 17.2.92 abilita all'esercizio professionale di tale attività, l'accesso alla cui categoria , giova evidenziarlo, è disciplinato da una serie di requisiti ed esami, con la specifica inibizione

dell'esercizio di tale attività professionale a chi non sia iscritto al relativo albo.

Ha sostenuto, per contro, il G.I.P. che :

1. l'attività del perito d'ufficio o del consulente tecnico di ufficio non costituisce quell'esercizio di attività professionale tutelato dall'art. 348 c.p.
2. in ogni caso, l'attività svolta dagli imputati non è compresa tra quelle riservate ai periti assicurativi ai sensi della L. n. 166/92.

Tale assunto è, però, errato e non si può condividere.

Ed invero, quanto alla prima deduzione, va rilevato che è giurisprudenza costante di questa Corte, dalla quale non vi sono motivi per discostarsi, che ai fini della sussistenza del delitto di esercizio abusivo di una professione, non è necessario il compimento di una serie di atti riservati ad una professione per la quale va richiesta una speciale abilitazione, ma è sufficiente anche il compimento di una isolata prestazione, costituente di per sé attività professionale, come pure è irrilevante lo scopo di lucro e, in genere, qualsiasi movente, giacché l'interesse lesso, essendo di carattere pubblico, resta sempre indisponibile.

Affermare, poi, che il consulente tecnico è un ausiliario del giudice e che la sua attività è più un munus che una prestazione professionale è assunto del tutto apodittico, giacché non è possibile contestare, per quanto già detto, che il consulente del giudice svolge attività professionale che presuppone la sua abilitazione al relativo esercizio, a nulla valendo la facoltà del giudice di far ricadere la scelta su persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina, indipendentemente dalla iscrizione nell'apposito albo, giacché, come correttamente evidenziato dal ricorrente, va rilevato che "*se le norme regolanti la scelta del consulente tecnico da parte dell'A. G. (art. 61 c.p.c., 22 disp. att. c.p.c., 221 c.p.p., 67 e segg. disp. att. c.p.p.) mantengono un carattere ordinatorio ciò non significa che non esistono vincoli se è vero che una scelta eccentrica rispetto al normale accesso agli albi, esige una adeguata motivazione la cui mancanza renderebbe impugnabile la nomina.*"

Va quindi ribadita la indispensabilità, per lo svolgimento dell'attività di consulente tecnico del giudice, per gli accertamenti in argomento, della

previa iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi di cui alla L. 166/92, la cui omissione concreta l'elemento materiale del reato di cui all'art. 348 c. p., giacchè solo detta iscrizione abilita all'esercizio professionale della citata attività.

Nella specie, però, nessun accertamento è stato effettuato sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato nell'operato dei vari imputati, dovendosi in proposito tener conto non solo della aspettativa di legittimità derivante dalla provenienza dell'incarico, ma anche di eventuali iscrizioni agli albi del Tribunale di appartenenza le quali potrebbero aver influito in qualche modo nel citato elemento soggettivo e nella sua sussistenza.

Sul punto si impone un accurato esame, per cui l'impugnata sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Catania.

P.Q.M.

Visti gli artt. 606 e segg. c.p.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, il 15 Giugno 2000

Il Consigliere estensore Il Presidente

Luigi Sansone Pasquale Trojano

Il Funzionario di Cancelleria

Dott.ssa Gloria Canzoni

Depositato in Cancelleria

Roma li 4 Luglio 2000

Udienza in Camera di Consiglio in data 15/6/2000